

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 19 DEL 26/07/2022

Ai Titolari di Domanda Unica 2022

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

E p.c.

RTI Leonardo Spa (mandataria Lotto 3

SIAN)

Sin S.P.A.

**Oggetto: Domanda unica 2022 - REG. (UE) N. 809/2014 e s.m.i- CONTROLLI TRAMITE
MONITORAGGIO.**

1 **PREMESSA**

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/746 ha modificato il Regolamento (UE) n. 809/2014, introducendo la facoltà per gli Stati Membri di avvalersi di un metodo alternativo per effettuare i controlli oggettivi, utilizzando le informazioni dei satelliti *Sentinel* di *Copernicus*, integrate da quelle di *EGNOS/Galileo* con trattamento automatizzato. Tale metodo alternativo è sinteticamente definito “monitoraggio”.

Le presenti Istruzioni operative recepiscono integralmente le disposizioni di armonizzazione emanate dall’Organismo di Coordinamento AGEA con prot. n. 54006 del 12 luglio 2022 ed illustrano le procedure istruttorie conseguenti all’applicazione del sistema di monitoraggio per la campagna 2022.

2 **RIFERIMENTI NORMATIVI**

2.1 **Base giuridica Unionale**

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2018 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento e s.m.i.

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
- Decisione della Commissione europea n. C(2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014
- Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

2.2 Documenti di lavoro

- DS-CDP-2017-03 - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC
- DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring
- DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019
- Nota. Ares(2019)319843 - 21/01/2019 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746
- Nota. Ares(2020) 281725 - 16/01/2020 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020)

2.3 Base giuridica Nazionale

- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Istruzioni Operative n. 3 del 22 febbraio 2022
Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2022.

- Istruzioni Operative n. 2 del 22 febbraio 2022
Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2022.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 28 marzo 2022, n.141342
Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 28 marzo 2022, n.141203 Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
- Circolare Agea prot. n. 34738 del 28 aprile 2022
Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività
- Istruzioni Operative n. 11 del 16 maggio 2022
Domanda unica 2022 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2022 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 2 e n. 3 del 22 febbraio 2022,
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 13 maggio 2022, n.217663 Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022. n. 49 del 12 maggio 2022
- Circolare Agea prot. n. 38970 del 13 maggio 2022
Proroga termini di presentazione delle domande 2022 modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022
- Istruzioni Operative n. 52 del 13 maggio 2022
DM 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 38 del 15 febbraio 2022a, n. 3432 - Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda di aiuto “de minimis” aziende che coltivano orzo distico certificato, luppolo e canapa - Campagna 2021 – Rettifica paragrafo 6 delle Istruzioni Operative n.36 del 1 aprile 2022..
- Circolare Agea prot. n. 55600 del 9 agosto 2021: Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2021 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2021.
- Circolare Agea prot. n. 45363 del 9 giugno 2022 Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: importi unitari delle misure del sostegno accoppiato per la campagna 2021. Integrazioni alla circolare AGEA.2021.78070 del 19 novembre 2021.
- Circolare Agea prot. n. 54006 del 12 luglio 2022 - Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2022

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Italia applica il sistema di monitoraggio ad una popolazione di beneficiari di un regime di aiuto per superficie individuata, come previsto, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e secondo quanto stabilito dall'articolo 40 bis, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Gli schemi di aiuto interessati dai controlli tramite monitoraggio per la campagna 2022 sono di seguito

riportati:

- A) Regime di pagamento di base (RB) e Regime per i Piccoli Agricoltori (RPA) di cui ai titoli III e V del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- B) Regimi di sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 come recepiti dal DM 5465 del 7 giugno 2018:

DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Intervento specifico:	
Art. 23 - comma 1	Premio specifico alla soia
Art. 23 - comma 9	Premio colture proteoleaginose e leguminose
Art. 23 - comma 5	Premio frumento duro
Art. 23 - comma 13	Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose
Art. 24	Settore riso
Art. 25	Settore barbabietola da zucchero
Art. 26	Settore pomodoro da industria

Pertanto, il criterio di ingresso per una azienda al controllo tramite monitoraggio prevede che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- l'azienda ha sede legale in una delle province di competenza dell'OP ARCEA nella campagna 2022;
- l'azienda ha una Domanda Unica (DU) presentata presso l'OP ARCEA valida per la campagna 2022;
- l'azienda ha richiesto a premio in tale DU almeno una parcella ricadente all'interno di una delle province sottoposte a monitoraggio in base alla Circolare Agea prot. n. 54006 del 12 luglio 2022, per almeno uno dei regimi monitorati.

Le attività di monitoraggio sono integrative dell'attuale sistema di controllo definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del Reg. UE 809/2014. Pertanto, qualora un'azienda abbia conduzioni che insistono in una delle Regioni sottoposte a monitoraggio e tale azienda venga estratta nel campione di controllo relativo ad uno dei regimi di aiuto non coperti dal monitoraggio, l'esito delle domande di aiuto sottoposte a monitoraggio sarà definito nell'ambito del procedimento del controllo oggettivo svolto sulle domande dei regimi non monitorati, che però terrà in considerazione le evidenze prodotte dalla elaborazione delle immagini *Sentinel* (*markers*, curve NDVI, immagini in falso colore) anche per le conclusioni relative al controllo oggettivo.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio sono sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

4 VALUTAZIONE DELLA COERENZA DICHIARATIVA

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa illustrati nella circolare AGEA prot. n. 54006 del 12 luglio 2022, cui si fa rinvio, operano a diversi livelli: appezzamento, parcella agricola, regime di aiuto. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di “semafori/bandierine”, come meglio dettagliato nel prosieguo delle presenti istruzioni operative.

È opportuno ribadire che la classificazione automatica degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori deriva dall’analisi dei diversi indicatori utilizzati ed è basata su una elaborazione combinata dei segnali *Sentinel-1* e *Sentinel-2*. Gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si rammenta che la conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata è data sulla base della combinazione di elementi differenziati a seconda della coltura e della localizzazione della stessa.

4.1 Attribuzione della bandierina

Gli appezzamenti per i quali si perviene in maniera inequivocabile alla determinazione dell’assenza della coltura richiesta per l’aiuto accoppiato o dell’assenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per gli aiuti disaccoppiati, sono contrassegnati da una **bandierina di colore rosso**.

Gli appezzamenti per i quali si perviene in maniera inequivocabile alla determinazione della presenza della coltura richiesta per l’aiuto accoppiato o della presenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per gli aiuti disaccoppiati, sono contrassegnati da una **bandierina di colore verde**.

Gli appezzamenti per i quali sono disponibili i dati dichiarativi ma non sono stati ancora valutati, sono contrassegnati da una **bandierina di colore bianco**.

Gli appezzamenti per i quali i risultati sono dubbi, sono contrassegnati da una **bandierina di colore giallo**.

L’elaborazione viene interrotta quando l’appezzamento viene contrassegnato da una bandierina verde o rossa.

Per gli appezzamenti contrassegnati con le bandierine gialle le immagini satellitari continuano ad essere elaborate ciclicamente sino al raggiungimento della data limite per ciascuna “lane” e/o per ciascuna tipologia di coltura.

Tali date sono fissate al 31 luglio 2022 per le colture autunno vernine, al 1° ottobre 2022 per le primaverili-estive ed al 15 novembre 2022 per i terreni tenuti a riposo e per i prati.

Il limite ultimo è la “**data di fine rilevazione**” fissata al 15 novembre 2022, (come previsto dalla matrice riportata nell’allegato tecnico alla Circolare AGEA prot. n. 54006 del 12 luglio 2022).

A seguito dell’esecuzione del calcolo dell’impatto finanziario, eseguibile allorché tutti gli appezzamenti dichiarati oggetto di monitoraggio hanno attribuiti una bandierina di colore diverso dal bianco (rosso, verde o giallo), così come meglio descritto nei paragrafi 9, 10 e 11 della Circolare Agea prot. n. 54006 del 12 luglio 2022, si possono riscontrare gli effetti seguenti:

- se l’importo per ciascuna delle corsie di controllo è **inferiore a 50 €**, ma l’impatto complessivo per

l'azienda è **inferiore a 250 €**, allora le superfici "gialle" sono considerate ammissibili al pagamento integrale, salva l'esecuzione dei successivi controlli istruttori; di conseguenza il semaforo per la corsia di controllo è "**verde**".

- se per almeno una delle corsie di controllo l'importo è superiore a 50 € e comunque l'importo complessivo di tutte le corsie di controllo aziendali è **compreso tra i 50 e i 250 €**, l'azienda sarà inserita in un insieme di aziende, il 5% delle quali sarà estratto a campione. Tale estrazione adotterà come criterio di preferenza la presenza per due anni di seguito per la stessa azienda di bandierine gialle sottoposte a valutazione di impatto finanziario e che non sono mai state estratte a campione; il completamento del 5% avverrà su base casuale. Per le aziende estratte a campione, gli appezzamenti interessati (almeno il 5% dei gialli) saranno considerati con bandierina "**blu lampeggiante**" e sottoposti alle attività conseguenti (come descritte nel par. 11 della Circolare AGEA prot. n. 54006 del 12 luglio 2022).

Le aziende non contrassegnate con bandierina "blu lampeggiante" (cioè non ricomprese nel campione del 5%) saranno considerate ammissibili al pagamento integrale, salvo l'esecuzione dei successivi controlli istruttori, e la condizione dubbia verrà considerata in sede di valutazione per la campagna successiva; di conseguenza il semaforo per la corsia di controllo è **verde**.

- Se l'importo complessivo delle corsie di controllo aziendali sottoposti a valutazione è **superiore ai 250 €**, le bandierine degli appezzamenti interessati sono considerate "**blu lampeggianti**" e gli stessi sottoposti alle attività conseguenti (come descritte nel par. 11 della Circolare AGEA n. 54006 del 12 luglio 2022).

Le superfici classificate con bandierina "**blu lampeggiante**" sono sottoposte ad una valutazione da parte di un istruttore esperto, che esaminerà gli appezzamenti dichiarati congiuntamente a tutte le tipologie di immagini e strumenti in possesso dell'Amministrazione, comprese le immagini georeferenziate eventualmente inviate dagli agricoltori. Le ulteriori analisi satellitari continueranno ad aggiornare ciclicamente la bandierina relativa all'appezzamento fino alla data di fine rilevazione.

Qualora l'operatore ritenga necessario un approfondimento istruttorio con richiesta di azioni o produzione di documentazione da parte dell'agricoltore dichiarante, indicherà espressamente quale tipo di azione viene richiesta. In questo caso le bandierine per superfici assumono la colorazione "**giallo lampeggiante**".

Tali azioni possono prevedere:

- l'invio, attraverso l'applicazione mobile, di cui al paragrafo 5.1.2.2, di foto georeferenziate per le quali saranno fornite le coordinate geografiche dalle quali eseguire lo scatto e comunque da riprendere secondo le modalità illustrate nelle istruzioni d'uso dell'applicazione stessa.
- L'invio di documentazione probante relativa all'esecuzione di attività agricole da comprovare
- La richiesta di presentazione di domanda di modifica.

Solo a seguito delle azioni intraprese dall'agricoltore la bandierina per l'appezzamento considerato assume nuovamente il colore "**blu lampeggiante**" ad indicare che necessita di una nuova valutazione da parte dell'istruttore esperto di quanto prodotto dall'agricoltore.

L'esame obiettivo effettuato dall'istruttore esperto comporterà una rivalutazione del "colore" della bandierina attribuita all'appezzamento.

Al termine delle attività suddette le bandierine per le superfici potranno assumere le colorazioni seguenti:

- Verde;
- Rosso.

La conclusione delle attività di monitoraggio per il **regime di aiuto** (corsia), viene rappresentata sempre come un “semaforo”, la cui colorazione può essere:

- **Verde**: tutti gli appezzamenti nella corsia sono contrassegnati da bandierine verdi o eventualmente bandierine gialle con impatto medio (95%);
- **Rosso**: esiste almeno un appezzamento nella corsia con bandierina rossa.

5 Modalità di comunicazione con l’agricoltore

5.1 Procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio

5.1.1 Avvio del procedimento

L’ARCEA, quale Organismo Pagatore competente, informerà tutti gli agricoltori richiedenti almeno uno tra gli aiuti oggetto di monitoraggio indicati nel paragrafo 3, dell’avvio delle attività di controllo con il sistema del monitoraggio con la pubblicazione di avviso pubblico sul sito dell’Agenzia.

5.1.2 Ipotesi di comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti

Ciclicamente, tutti i produttori senza appezzamenti con bandierine bianche riceveranno una comunicazione, nella quale saranno specificati i semafori associati a ciascuna lane e le bandierine associate a ciascun appezzamento.

1° caso: semaforo verde su tutte le lane: il produttore riceverà la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo del monitoraggio satellitare, si potranno presentare le seguenti casistiche:

- bandierine verdi su tutti gli appezzamenti – procedimento amministrativo concluso, non è richiesta alcuna azione da parte del produttore;
- bandierine in parte verdi ed in parte gialle – procedimento amministrativo concluso, il produttore potrà intervenire per correggere gli appezzamenti relativi alle bandierine gialle al fine di evitare di essere oggetto di controllo oggettivo a seguito di due campagne consecutive con la stessa anomalia – l’azione del produttore è richiesta per la campagna successiva.

2° caso: semaforo rosso su almeno una lane (almeno una bandierina rossa) il produttore può accedere al fascicolo aziendale, visualizzare l’impatto finanziario e:

- accettare gli esiti del monitoraggio con le conseguenti riduzioni. In tal modo si chiude il procedimento amministrativo del monitoraggio;
- presentare una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1-ter del Reg. UE n. 809/2014 previa modifica del piano di coltivazione grafico (nuova scheda di validazione); il processo di monitoraggio verrà eseguito sugli appezzamenti della nuova domanda rilasciata e valida;
- non eseguire alcuna azione di quelle precedenti; alla data termine di esecuzione delle attività di monitoraggio l’inerzia del produttore comporterà la chiusura d’ufficio del procedimento

amministrativo del monitoraggio con le conseguenti riduzioni. Fino alla chiusura del procedimento non sarà erogato alcun pagamento.

3° caso: semaforo non ancora determinato – in questa situazione si trovano le domande che a seguito della valutazione dell’impatto finanziario stimato con riferimento alle superfici dei regimi indeterminati, hanno evidenziato una differenza di importo superiore ai 250 euro, ovvero trovandosi nel range tra 50 e 250 euro sono state estratte a campione e quindi sono oggetto di “*follow up*” (verifica da parte dei tecnici esperti che in funzione delle anomalie individuate richiederanno al produttore di fornire documentazione integrativa ovvero provvedere alla modifica del LPIS finalizzata a consentire la predisposizione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 1-ter del Reg. UE n. 809/2014).

Verranno comunicate ai produttori interessati:

- gli appezzamenti con bandierina blu lampeggiante – non è richiesta alcuna azione del produttore perché sono appezzamenti in fase di analisi da parte dei tecnici esperti. Saranno oggetto di comunicazione specifica da parte del back-office;
- gli appezzamenti con bandierina giallo lampeggiante, per i quali verranno comunicate le azioni da intraprendere da parte dell’agricoltore. Le informazioni dell’impatto finanziario e delle azioni da intraprendere sono disponibili nel SIAN nella sezione monitoraggio satellitare del fascicolo aziendale del produttore.

La comunicazione è inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da ciascun beneficiario nel proprio Fascicolo Aziendale.

L’elenco delle comunicazioni non andate a buon fine viene reso disponibile, con valore di notifica, al CAA mandatario. La comunicazione è comunque disponibile nel SIAN nella sezione consultazione del procedimento amministrativo della domanda unica.

5.1.2.1 Ridefinizione della dichiarazione

A seguito della comunicazione di una irregolarità nella dichiarazione, è consentita una ridefinizione della dichiarazione di aiuto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1ter del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'agricoltore potrà ridefinire gli appezzamenti dichiarati nel proprio piano di coltivazione e, dopo avere sottoscritto una nuova scheda di validazione, procedere alla presentazione di una domanda di modifica per gli appezzamenti con bandierina gialla, per quelli con bandierina gialla lampeggiante e per gli appezzamenti con bandierina rossa.

Tale domanda, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2ter del Reg. UE n. 809/2014, può essere presentata fino a 15 giorni prima del primo pagamento dell'anticipo, e comunque **entro il 15 novembre 2022**.

L'adeguamento delle geometrie è previsto nei termini stabiliti all'articolo 15, paragrafo 2 ter del reg. UE n. 809/2014.

5.1.2.2 Trasmissione di documentazione e immagini

Attraverso specifiche funzionalità del SIAN è possibile trasmettere documentazione amministrativa e/o tecnica e immagini georeferenziate.

In una apposita specifica tecnica verranno definite nel dettaglio la tipologia e le caratteristiche della documentazione da allegare per le differenti casistiche.

La documentazione a supporto della valutazione di ammissibilità della dichiarazione, presentata dall'agricoltore nel corso delle procedure inerenti al monitoraggio, è valutata da istruttori esperti che potranno richiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Qualora per l'approfondimento istruttorio sia stato richiesto l'invio di foto georeferenziate, gli istruttori forniscono altresì l'indicazione dei punti di scatto dai quali eseguire le fotografie.

A tal fine ARCEA ha reso disponibile a tutti gli agricoltori un'APP *mobile* ("AgriFoto Monitoraggio" per la realizzazione e l'invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l'esecuzione delle attività minime.

Le modalità di utilizzo dell'APP *mobile* sono disponibili nell'area pubblica del SIAN, all'indirizzo: <https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Appagrifoto>

La produzione di prove documentali deve rispettare il termine indicato nel paragrafo 5.1.2.4.

5.1.2.3 Adesione ai risultati constatati

È disponibile sul fascicolo aziendale nella sezione del monitoraggio satellitare del fascicolo aziendale del produttore - nella sezione dei riepiloghi - una funzione applicativa che permette l'accettazione degli esiti del monitoraggio.

L'agricoltore, dopo avere esaminato i risultati dei controlli svolti tramite monitoraggio, può esprimere la volontà di non contestare le inadempienze riscontrate dall'Organismo Pagatore ARCEA.

La dichiarazione firmata e scansionata deve essere allegata al fascicolo di domanda a cura del CAA delegato dall'agricoltore alla presentazione della domanda unica o a cura dell'agricoltore stesso, qualora questi non abbia conferito delega.

5.1.2.4 Termine di esecuzione delle attività di follow-up

Le attività di *follow-up* eseguite dall'agricoltore, con riguardo alla ridefinizione delle geometrie dichiarative dovrà essere completata **entro il 15 novembre 2022**, mentre con riguardo alla produzione di documentazione o immagini dovrà essere completata entro 15 giorni solari dalla data della comunicazione e, comunque, al più tardi entro il 31 dicembre 2022.

L'Organismo Pagatore ARCEA, sulla base delle attività eseguite dall'agricoltore, provvede a rieseguire le valutazioni di conformità ai requisiti dell'aiuto richiesto, secondo le modalità stabilite nell'ambito della procedura di monitoraggio, comunicando successivamente le risultanze finali delle verifiche effettuate.

In assenza di attività da parte del produttore tenuto conto della scadenza del 31 dicembre 2022, gli esiti si considerano accettati e si procede con la comunicazione di chiusura del procedimento.

5.1.3 Chiusura del procedimento

L'Organismo Pagatore ARCEA informa ciascuno degli agricoltori della conclusione del procedimento di rilevazione con il sistema del monitoraggio.

La comunicazione è inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da ciascuno nel proprio Fascicolo Aziendale e riporta l'elenco delle superfici richieste nella domanda unica della campagna in oggetto per i regimi e nelle zone indicate nel paragrafo 3, con evidenza per ciascuna di esse della classificazione effettuata tramite il sistema di "semafori/bandiere".

L'elenco delle comunicazioni non andate a buon fine viene reso disponibile, con valore di notifica, al CAA mandatario. La comunicazione è comunque disponibile nel SIAN nella sezione consultazione del procedimento amministrativo della domanda unica.

5.2 Informazioni relative al procedimento di monitoraggio

ARCEA rende disponibili, nel SIAN, apposite procedure di consultazione affinché ciascun agricoltore possa visualizzare il colore del sistema a bandierine/semaforo attribuito ad ogni appezzamento/regime d'aiuto ricompreso nella propria dichiarazione di aiuto, nonché il materiale grafico sulla base del quale è stata eseguita la valutazione. Inoltre, ciascun agricoltore può costantemente essere informato riguardo agli esiti del processo di monitoraggio anche utilizzando *l'APP AGEA*.

L'APP AGEA può essere scaricata dagli store dei principali *vendor* (*App Store, Play Store*) ed installata sul proprio dispositivo mobile; l'agricoltore può utilizzarne le funzioni autenticandosi con le proprie credenziali di accesso al SIAN.

L'APP AGEA è stata pubblicata nel 2016, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. In generale, la *APP AGEA* è messa a disposizione degli agricoltori per agevolare nella consultazione delle seguenti informazioni inerenti la propria azienda:

- fascicolo aziendale, con particolare riferimento al patrimonio produttivo dell'azienda agricola, ai dati anagrafici, ai dati di dettaglio delle superfici condotte con l'indicazione dell'uso del suolo, ai dati relativi al patrimonio zootecnico (con l'indicazione dell'allevamento, della specie e del numero dei capi), nonché al portafoglio titoli;
- piano di coltivazione grafico;
- Per le superfici sottoposte a monitoraggio satellitare: appezzamenti, parcelle e regimi di aiuto con il sistema di rilevazione basato su semafori/bandierine;
- domande presentate nel settore Domanda Unica e Domande per le Misure dello Sviluppo Rurale: dati relativi alla presentazione ed allo stato dell'istruttoria;
- informazioni relative ai pagamenti erogati (importo, banca di riferimento, stato del pagamento, settore di riferimento);
- comunicazioni ricevute in relazione ai procedimenti amministrativi avviati dall'Organismo Pagatore;
- notifiche con informazioni di interesse per l'azienda (nel caso del monitoraggio, sarà comunicata la variazione di stato del semaforo).

6 Base di calcolo per l'erogazione degli aiuti

Al termine dell'esecuzione delle procedure di valutazione e successivamente alla chiusura del procedimento di monitoraggio:

- A. il sistema a semaforo per il regime di aiuto interessato (*lane*) potrà assumere le colorazioni seguenti:
 - Verde;
 - Rosso.
- B. Il sistema a bandierine attribuito ad ogni appezzamento potrà assumere le colorazioni seguenti:
 - Verde;
 - Rosso;
 - Giallo;

Gli appezzamenti con bandierina verde sono ritenuti superfici riscontrate.


Gli appezzamenti con bandierina rossa sono ritenuti superfici non riscontrate.

Gli appezzamenti con bandierina gialla sono considerati ammissibili al pagamento integrale in ragione della soglia prevista nella valutazione dell'impatto finanziario; la condizione dubbia verrà considerata in sede di valutazione per la campagna successiva.

I regimi sottoposti a monitoraggio, dunque, saranno contrassegnati da un semaforo verde nel caso in cui tutti gli appezzamenti dichiarati sono caratterizzati da bandiere verdi o gialle. Qualora sia presente anche una sola bandiera rossa, il semaforo diventa rosso.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio saranno sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso: le attività di monitoraggio sono integrative dell'attuale sistema di controllo definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del reg. UE n. 809/2014. Al termine dell'attività di monitoraggio i risultati disponibili per ogni appezzamento dichiarano un *layer* che sarà utilizzato nella fase di istruttoria grafica per la valutazione della superficie determinata e la conseguente erogazione dell'aiuto richiesto.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

Il Dirigente del Settore 2
"Autorizzazione Pagamenti, CAI"
Ing. Giuseppe Arcidiacono


INDICE

1	PREMESSA	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	1
2.1	Base giuridica Unionale	1
2.2	Documenti di lavoro	3
2.3	Base giuridica Nazionale	3
3	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4	VALUTAZIONE DELLA COERENZA DICHIARATIVA	6
4.1	Attribuzione della bandierina	6
5	Modalità di comunicazione con l'agricoltore	8
5.1	Procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio	8
5.1.1	Avvio del procedimento	8
5.1.2	Ipotesi di comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti	8
5.1.2.1	Ridefinizione della dichiarazione	10
5.1.2.2	Trasmissione di documentazione e immagini	10
5.1.2.3	Adesione ai risultati constatati	10
5.1.2.4	Termine di esecuzione delle attività di follow-up	11
5.1.3	Chiusura del procedimento	11
5.2	Informazioni relative al procedimento di monitoraggio	11
6	Base di calcolo per l'erogazione degli aiuti	12